

Il commento

di **Gabriele Caimano**



La direttiva europea 92/57 prevede la nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione (Csp) per ogni cantiere in cui sono previste più imprese e la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per cantieri con rischi particolari e in cui sia richiesta la notifica preliminare, all'infuori del numero di imprese.



presidente di Ala Marche

Sicurezza nei cantieri Nuove modifiche al testo unico?

La Corte di Giustizia dell'Ue, con sentenza del 07/10/10 ha condannato lo Stato Italiano ad attenersi ai principi stabiliti dalla Direttiva europea del 24/06/92 in tema di prescrizioni di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

L'Italia si è fatta «bacchettare» dall'Europa, in quanto l'attuale normativa nazionale risulta non conforme ad alcuni dettami della normativa europea. **Incriminata è «la nomina obbligatoria del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (Csp), contestualmente all'incarico di progettazione, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese».**

Ciò era già successo anche con la precedente normativa, infatti il dlgs 494/96, modificato col dlgs 528/99, prevedeva la nomina del Csp per cantieri con entità pari ad almeno 200 uomini-giorno o con rischi particolari.

Una formulazione che aveva già dato adito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25/07/08, con la quale lo Stato Italiano era stato condannato a rispettare le norme europee in tema di obbligatorietà di nomina del Csp. La Direttiva europea 92/57/Cee prevede, infatti, l'obbligo di nomina del Csp quando in un cantiere operino più imprese, a prescindere dall'entità dello stesso o dalla presenza di rischi particolari.

La legislazione italiana, dopo aver rivisitato con il dlgs n 81/08 l'intero comparto normativo sulla sicurezza, in seguito alla prima sentenza della Corte di Giustizia Ue, ha modificato con la legge comunitaria n 88/09 e col dlgs n 106/09, l'art 90 del dlgs n 81/08.

Il Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs n 106/09) in tal modo, prevede che l'obbligo di nomina del Csp, in cantieri in cui sia prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese non si applichi per lavori privati privi di Permesso di Costruire e con importo lavori inferiore ad €. 100.000.

Prevede comunque, l'obbligo di nomina del Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (Cse) che deve svolgere tutti i compiti che avrebbe svolto il Csp.

In seguito, in un tentativo di chiarimenti alla Commissione Ue il Ministro del Lavoro con la Circolare n. 30 del 29/10/09 ha dichiarato

«...Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione...».

Il Ministro chiarisce altresì che, il Cse va nominato con l'affidamento dell'incarico di progettazione, poiché costui dovrà svolgere, senza eccezione alcuna, anche i compiti del Csp di cui all'art 91 del dlgs n 106/09. All'epoca dell'emanazione di tale Circolare, si rimase stupiti

da tale tentativo di chiarimenti, che invece ha contribuito a ingenerare confusione tra committenti, responsabili dei lavori, imprese e coordinatori della sicurezza. Non si è capito, infatti, quale vantaggio possa trarre il committente dal non designare il Csp, visto che resta l'obbligo di nomina di un Cse, che deve svolgere tutti i compiti del Csp.

Non si capisce perché i lavori privati, per essere considerati «particolarmente complessi» e pericolosi e pertanto meritevoli di attenzioni in termini di sicurezza, devono essere soggetti a Permesso di Costruire (Pdc), come se un lavoro di Manutenzione Straordinaria, per il solo fatto di essere soggetto a titolo abilitativo Dia o Scia, inferiore al Pdc, possa essere condotto senza la nomina del Csp.

Per contribuire a far chiarezza sull'obbligo di nomina del Csp e sui compiti da svolgere da parte del Csp e Cse, riportiamo quanto contenuto nella Direttiva europea 92/57/Ue:

nomina del Csp: obbligo di nomina per ogni cantiere in cui sono previste più imprese, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o no a Pdc ovvero che tali cantieri comportino o no rischi particolari.

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: obbligo di redazione per cantieri con rischi particolari (Allegato II) e in cui sia richiesta la notifica preliminare, all'infuori del numero di imprese.

Auspichiamo quindi, o meglio attendiamo che oltre a emanare le pur importanti campagne pubblicitarie pro-sicurezza sul lavoro, il legislatore italiano riveda l'attuale normativa, conformandola a quella europea, emanando, semmai un Testo Unico ter.

L'Italia si è fatta «bacchettare» dall'Europa, in quanto l'attuale normativa nazionale risulta non conforme ad alcuni dettami della normativa europea. Incriminata è «la nomina obbligatoria del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (Csp), contestualmente all'incarico di progettazione, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese».